



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/665982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 5	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI RADDUSA E IL COMUNE DI AIDONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI AIDONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDEXENZA
Data 20/03/2024	

L'anno duemilaventiquattro, il giorno VENTI del mese di Marzo alle ore 17:00 nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	DOCT. EMILIO COSENTINO	Sindaco	X	
2	DOCT. GIUSEPPE MARINO	Vice Sindaco	X	
3	SIG. LUIGI VITANZA	Assessore	X	
4	SIG. RENZO DRAGONE	Assessore	X	
5	SIG. RA M. SARA VALLONE	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 5 del 20/03/24 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

N. 5 del Registro	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI RADDUSA E IL COMUNE DI AIDONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI AIDONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDEXENZA
Data	
19-03-2024	

Su proposta dell'Area Amministrativa



rag. Daniela Trovato Monastra

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li, _____



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li, _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI RADDUSA E IL COMUNE DI AIDONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI AIDONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDEXENZA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 11 del 03.04.2023 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di convenzione, ex art. 14 del CCNL 01.04.2004, tra il Comune di Raddusa e il Comune di Aidone per l'utilizzo congiunto di dipendente del Comune di Aidone con contestuale autorizzazione ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004 all'utilizzo dello scavalco condiviso”*;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di G.M. n. 48 del 03.08.2023, con la quale si rettificava la superiore Deliberazione e si stabiliva che l'accordo aveva durata fino al 31.03.2024;

CONSIDERATO che occorre necessariamente prorogare lo scavalco condiviso ed in eccedenza della Dott.ssa M.F. Moravia Delda, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, cat. D (Area dei funzionari di EQ tabella B del CCNL 20219-2021), posizione economica D3, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Aidone;

ATTESO che trattasi di professionalità indispensabile ed infungibile, a fronte dell'assenza nell'organico di questo Ente, di altro personale con la stessa qualifica ed in possesso dei necessari requisiti e titoli professionali per l'espletamento delle funzioni di che trattasi;

RITENUTO che la presenza della predetta funzionaria risulta assolutamente indispensabile nell'attuale fase di dichiarazione del dissesto finanziario, la cui successiva gestione richiede la specifica professionalità da parte della Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

VISTI:

- l'art 30, comma 2 sexies del D.lgs 165/2001 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre Amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
- l'art 1, comma 124 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato ad altri enti cui si applica il CCNL del Comparto Funzioni Locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza (c.d. “scavalco condiviso”). La Convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare

il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;

RICHIAMATA la nota prot n. 3184 del 15.03.2024 con la quale il Sindaco, dott. Emilio Cosentino, ha richiesto al Sindaco di Aidone l'autorizzazione all'utilizzo condiviso e in eccedenza della Dott.ssa M.F. Moravia Delda;

VISTA la nota prot. n. 3211 del 18.03.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Aidone dà il proprio consenso all'utilizzo richiesto;

RICORDATO quanto segue in tema di scavalco condiviso e di scavalco d'eccedenza.

In tema di scavalco condiviso:

L'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo il quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

L'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza

La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocatione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);

- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato ma uno strumento duttile di utilizzo plurime e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

In tema di scavalco d'eccedenza:

Il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici;

La giurisprudenza contabile (deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise) non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con lo scavalco condiviso e lo scavalco d'eccedenza della suddetta dipendente, nelle more di richiedere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art.155 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 l'autorizzazione all'utilizzo di un istruttore direttivo contabile a tempo determinato;

DATO ATTO che la somma che il Comune di Raddusa dovrà impegnare per l'intero periodo di utilizzo condiviso della dott.ssa Moravia ammonta a € 19.750,00, oneri inclusi, comprensiva della retribuzione di posizione organizzativa;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Raddusa da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- Ferie annuali, che dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

Considerato che al dipendente di un Ente locale che, in virtù di una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 14 del CCNL 20.01.2004, presta il proprio servizio anche presso un comune diverso, può essere riconosciuto un rimborso per i maggiori oneri derivanti dalle ulteriori e/o maggiori spese di viaggio conseguenti alla necessità di raggiungere più sedi di servizio;

Dato atto che l'eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio deve essere disciplinato nell'ambito della convenzione medesima e, quindi, trova la propria *sedes materiae* nell'accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Aidone (Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – cat. D 3);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente deliberato.
2. Di prorogare l'accordo di collaborazione con il comune di Aidone per il periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024, come da schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A)
3. Di dare atto che il comune di Raddusa si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di Aidone Dott.ssa M. F. Moravia Delda (Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D3), ai sensi dell'art. dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per n° 2 ore settimanali e ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004 e per n°12 ore settimanali per mesi nove a partire dal 01.04.2024;
4. Di demandare al Responsabile del Personale di provvedere all'accertamento puntuale e preciso dell'importo inerente lo scavalco condiviso e d'eccedenza e di curare nei tempi previsti dalla convenzione il relativo impegno;
5. Di trasmettere al Comune di Aidone il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Emilio Cosentino



Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line dal _____ al _____ al n. _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(rag. Daniela Trovato Monastra)

Il Capo Area Amministrativa
(rag. Daniela Trovato Monastra)

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale